R.G. n. 7/2018

SENT. n. 7/20



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pavia, avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa	civile	iscritta	al ņ.	del	ruolo	generale	per	gli	affari
contenziosi dell'anno 2018, promossa da									
			(C. F.)	ele	ttiva	mente
domiciliata in Milano via presso lo studio dell'avv.									
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto									
di citazione									

- ATTRICE -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Milano n. presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- CONVENUTA -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c..

CONCLUSIONI

Come da atti.

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse dell'attrice

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, dato atto delle circostanze di cui in atti e respinta ogni contraria istanza così giudicare:

- a) ordinare, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 546/1992, l'esibizione dell'originale della relata di notifica come statuito dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8861/2016 e 4801/2017 (All. 12);
- b) previa sospensione del ruolo relativo alla cartella impugnata, disporre l'annullamento della seguente:
 - Cartella di pagamento n. 1000, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex 1. 507/99 e il recupero di spese ex 1. 689/81, che Agenzia Entrate Riscossione sostiene di aver notificato in data 08/05/2009 per complessivi € 2.539,64 conosciuta esclusivamente a mezzo dell'estratto di ruolo, in quanto prescritta e giuridicamente inesistente per mancanza di legittima notifica;
- c) **condannare** la parte convenuta la parte convenuta alle spese, onorari e diritti di giudizio come da nota allegata

 Con vittoria di spese competenze ed onorari.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la convenuta chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 0000.

In data 09.11.2018 si costituiva in giudizio la convenuta depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione.

All'udienza del 15.11.2018 parte convenuta chiedeva "...un breve rinvio stante la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL 119/2018 'Pace fiscale' al fine di consentire all'Agenzia Entrate Riscossione la riorganizzazione delle pratiche..."; il giudice rinviava la causa per la trattazione fatti salvi i diritti di prima udienza.

Successivamente il 23.05.2019 nessuno compariva per la convenuta; il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni autorizzando le parti al deposito di note conclusive.

All'udienza del 26.09.2019 parte convenuta depositava della documentazione; parte attrice contestava tale deposito in quanto tardivo e precisava le conclusioni come in epigrafe depositando note conclusive e nota spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si deve rilevare la tardività della produzione documentale effettuata da parte convenuta all'udienza del 26.09.2016.

Ed, infatti, tale udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusive e prima di tale udienza erano state celebrate altre due udienze.

Pertanto, si deve disporre lo stralcio dal presente fascicolo di tutta la documentazione depositata da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Passando all'esame del merito, la domanda attorea deve trovare accoglimento.

Parte attrice assume di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo, richiesto ed ottenuto dalla sig.ra

costituente il primo atto con il quale l'attrice è venuta a conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Costituendosi in giudizio la suddetta convenuta non ritualmente prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. 100 indicata nell'estratto di ruolo.

Si deve rilevare che il diritto di credito preteso dalla convenuta è ad oggi estinto per intervenuta prescrizione dovendosi applicare, nel caso di specie,il termine prescrizionale quinquennale previsto in tema di sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada e non quello decennale di cui all'art.2953 c.c., come sostenuto da parte convenuta.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che "...la scadenza del termine –pacificamente perentorio-per proporre opposizione a cartella di pagamento....pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario (decennale ai sensi dell'art.2953 c.c...", precisando che "...tale principio, pertanto, si applica a tutti gli atti –comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che qualora per



i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 cod. civ. tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo..." (Cassazione Civile Sezioni Unite n.23397/2016 del 17.11.2016)

Essendo fondate in fatto e diritto le argomentazioni dedotte dall'attore si deve procedere all'accoglimento della domanda attorea ed all'annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura ivi indicata e ritenuta congrua.

P. Q. M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

- accoglie le domande di parte attrice in quanto fondate in fatto e diritto,
-per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n.
-condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi Euro 968,00, di cui Euro 98,00 per spese e Euro 870,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e C.P.A. come per legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pavia, 23.03.2020.

IL GIUDICE DI PACE

avv.

